

ORIENTAMENTI E DISORIENTAMENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA DI VIOLENZA SESSUALE E JEANS

Tra il 1999 e il 2001 si sono susseguite 3 sentenze della Suprema Corte in materia di violenza sessuale che hanno evidenziato un radicale mutamento di opinione da parte della stessa.

Il dato normativo sul quale tali sentenze si sono incentrate e di cui sono state date interpretazioni divergenti è costituito dall'espressione "con violenza e minaccia", contenuta nell'art. 609-*bis*.

In un primo momento, nella sentenza n. 1636 del 10 febbraio 1999, la Corte ha affermato che, perché sussista il reato di cui all'art. 609-*bis*, la condotta vietata deve essere supportata da una effettiva violenza fisica sulle vittime e queste ultime devono aver opposto resistenza, dal momento che "è istintivo, soprattutto per una persona giovane, opporsi con tutte le sue forze a chi vuole violentarla" ed "è illogico affermare che una ragazza possa subire passivamente uno stupro, che è una grave violenza alla persona, nel timore di patire altre ipotetiche e non certo più gravi offese alla propria incolumità fisica".

Nel caso in cui la vittima indossi i jeans al momento della presunta violenza tali presupposti non sussistono per la S. C., in quanto "secondo un dato comune di esperienza, è quasi impossibile sfilare anche in parte i jeans a una persona senza la sua fattiva collaborazione, poiché trattasi di una operazione che è già di per sé assai difficoltosa anche per chi li indossa".

* * *

Un primo cambiamento all'orientamento indicato nella suindicata sentenza, la quale aveva suscitato feroci polemiche e creato un ampio dibattito sul tema, si è avuto con la sentenza n. 13070 del 15 novembre 1999, nella quale la S. C. fornisce un'interpretazione assai meno rigida dei concetti di "violenza" e "minaccia".

In tale pronuncia infatti si precisa che "per valutare l'idoneità della violenza e minaccia a coartare la volontà della vittima, occorre far riferimento non a criteri astratti e aprioristici bensì alle concrete circostanze del fatto. Non è necessario che la violenza, fisica o morale, si protragga fino al momento della consumazione del rapporto sessuale, né occorre una totale eliminazione della capacità di resistenza del soggetto passivo. È invece sufficiente la coartazione della volontà e la sussistenza di un nesso

causale tra tale condizione e la violenza o minaccia posta in essere dall'agente, ancorché in un momento anteriore al congiungimento carnale”.

Si introduce così una nozione più ampia dei concetti di “violenza o minaccia”, le quali possono sussistere anche di fronte ad un atteggiamento remissivo della vittima, nella fase immediatamente anteriore al rapporto sessuale e durante la consumazione dello stesso, qualora tale atteggiamento sia giustificato da circostanze obiettive di cui l'agente si sia avvalso.

Nel caso di specie la Corte ha sottolineato che l'ora notturna e la località isolata erano circostanze ambientali tali da “ridurre al minimo la possibilità di fuga della giovanissima parte offesa e quindi tali da porre la stessa in una situazione di disagio e di sofferenza psicologica”. Essendo la ragazza, per tali motivi, “già del tutto o quasi in balia del suo ingannevole accompagnatore, non era necessario che la violenza fisica ultima e le minacce proferite nell'immediatezza del rapporto sessuale fossero di intensità particolarmente rilevanti, operando le stesse su di un soggetto passivo già posto in condizioni, materiali e psicologiche, di minorata difesa”.

* * *

Con la sentenza n. 42289 del 2001 il “ripensamento” della Corte può dirsi definitivo.

La tesi della difesa, secondo la quale la violenza sarebbe stata da escludersi per il fatto che la vittima indossava i jeans al momento della presunta violenza, è stata considerata “del tutto incongrua” in quanto è stata “la paura di ulteriori conseguenze oltre i ceffoni (che) ha determinato la possibilità di sfilare più facilmente il jeans che non è certo una cintura di castità ed a seconda del modello è anche facilmente levabile”.

Quest'ultima pronuncia garantisce maggiormente le vittime di tali reati ed appare anche più coerente con il percorso che in passato la stessa Corte ha tracciato sotto la vigenza del vecchio art. 519 c.p., poi sostituito, con la L. 15 febbraio 1996, n. 66, dall'art. 609-bis. In particolare, essa aveva affermato che “ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale.....è sufficiente che il rapporto sessuale non voluto dalla parte offesa sia consumato anche solo approfittando dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui la vittima è ridotta” (Cass. Pen. n. 3141 del 1994), e che il reato può sussistere “anche in assenza di percosse e minacce esplicite in quanto il concetto di violenza va rapportato alle condizioni soggettive della vittima e può darsi

* * *

A ben vedere, la prima delle tre sentenze sopra citate appare effettivamente poco convincente non solo in ordine alla massima d'esperienza adottata, secondo la quale un jeans è praticamente impossibile da sfilare senza la collaborazione di chi lo indossa, quanto, e soprattutto, per le conseguenze che la Corte trae da tale considerazione, vale a dire il fatto che, essendo stata necessaria la fattiva collaborazione della vittima, ciò significa che non vi sia stata né *violenza* né *minaccia*.

Ed infatti, anche a voler ammettere la validità della massima indicata nella sentenza n. 1636 del 1999, appare comunque assai difficile condividere la successiva affermazione, secondo la quale sarebbe *illogico affermare che una ragazza possa subire passivamente uno stupro, che è una grave violenza alla persona, nel timore di patire altre ipotetiche e non certo più gravi offese alla propria incolumità fisica*, come se una ragazza, nel momento in cui sta subendo uno stupro, non possa essere talmente terrorizzata da non osare opporsi all'aggressore.

La stessa Corte, d'altra parte, dopo aver parzialmente rivisto la propria posizione nella sentenza 13070 del 1999, nella sentenza n. 42289 del 2001, tornando ancora sull'argomento ammette che, anche laddove vi sia un effettivo "contributo fattuale" della vittima, non si può escludere, a priori, che la vittima sia stata indotta a "collaborare" *dalla paura di ulteriori conseguenze*, in tal modo superando definitivamente la sentenza 1636 del 1999 e riallineandosi alle precedenti pronunce.